

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione ad un finanziamento stipulato in data 14.11.2008, anticipatamente estinto in corrispondenza della 42° rata, dopo aver invano esperito il reclamo, parte ricorrente ha adito questo Collegio per l'accoglimento dell'istanza di rimborso degli oneri di cui all'art.125-*sexies* del D.lgs.385/93. Le richieste avanzate sulla base del criterio proporzionale ammontano complessivamente ad euro 995,34 per commissioni finanziarie e oneri assicurativi, oltre interessi legali dall'estinzione ed euro 500,00 di spese professionali.

L'intermediario non risulta costituito, sebbene vi è evidenza della ricezione del ricorso.

DIRITTO

Sulla richiesta di rimborso degli oneri non goduti di cui al D.lgs.385/93, si richiama il recente principio affermato dall'Arbitro (Collegio di Coordinamento n.26525/2019) secondo cui: *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati"*

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

dell'ABF" (Cfr. Collegio di Coordinamento n.6167/2014). Con riferimento alla quota ripetibile dei costi *up-front*, la richiamata decisione prevede che il criterio preferibile per la quantificazione dell'importo sia analogo a quello stabilito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Conseguentemente, che il criterio di rimborso dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere misto, ossia secondo il *pro-rata temporis* per gli oneri *recurring* e secondo la curva degli interessi di cui al piano di ammortamento del finanziamento per quanto concerne gli oneri *up-front* (Cfr. Collegio di Coordinamento n.26525/2019).

Nel caso *de quo*, i costi oggetto di controversia riguardano le commissioni finanziarie e gli oneri assicurativi, entrambi di natura *recurring*. Dalle evidenze documentali emerge che la ricorrente ha ottenuto il rimborso di euro 563,24 in sede estintiva ed ulteriori euro 234,46 a titolo di oneri assicurativi.

Aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento (decisione n.26525/2019) in applicazione dei principi consolidati per la determinazione degli oneri *recurring*, spettano alla ricorrente complessivi euro 995,34, secondo quanto precisato in tabella.

rate complessive	108	rate scadute	42	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	66	TAN	4,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Commissioni finanziatore				1.938,09 €	Recurring	1.184,39 €		1.184,39 €
oneri assicurativi				995,97 €	Recurring	608,65 €		608,65 €
rimborsi in sede di conteggio estintivo				0,00 €		0,00 €	563,24 €	-563,24 €
Ulteriori rimborsi				0,00 €		0,00 €	234,46 €	-234,46 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								995,34 €

Sulla somma di euro 995,34 sono dovuti gli interessi legali dal reclamo, mentre non sono spettanti le spese professionali per la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 995,34, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI